

**Ai Comuni Soggetti attuatori**

**OGGETTO: Circolare esplicativa per le attività istruttorie finalizzate alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive ai sensi dell'OCDPC 932/2022 e dell'OCDPC 1011/2023**

L'articolo 2 dell'OCDPC 1011/2023 permette di accelerare l'attività di ricognizione dei danni subiti da parte dei soggetti privati e delle attività economiche di cui alla lettera "e" dell'articolo 25 del D.L. 1/2018, relativamente ai risarcimenti eccedenti le somme inizialmente erogate a titolo di immediato sostegno di 5.000 e di 20.000 €.

Una prima valutazione dei danni complessivamente subiti, condotta all'atto della compilazione delle schede "b1" e "c1" allegate all'OCDPC 922/2022, è stata utilizzata per sottoporre al Dipartimento di Protezione Civile il relativo piano per poter accedere alle risorse necessarie ad erogare i ristori.

Premettendo che anche in questo caso le somme potranno essere liquidate esclusivamente sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e della giustificazione degli interventi di sistemazione e di ripristino effettuati, si ritiene opportuno evidenziare l'esigenza di avviare la fase delle attività previste dall'OCDPC 932/2022 del 13 ottobre 2022, che regola la valutazione dei danni, permettendo di effettuare stime più dettagliate di quelle possibili con le schede "b1" e "c1" che erano allegate all'OCDPC 922/2022.

Si evidenzia che pur essendo l'OCDPC n°932/2022 relativa agli eventi alluvionali accaduti tra il 2019 ed il 2020, la sua applicazione a quello del 15 settembre 2022 è sancita dall'articolo 2 dell'OCDPC 1011/2023.

Come anticipato, poiché l'erogazione delle somme per i ristori deve avvenire in base a rendicontazione, l'affinamento delle stime dei danni subiti sulla base delle indicazioni dell'OCDPC 932/2022 e di quanto effettivamente rendicontabile, può consentire l'accelerazione dei pagamenti a seguito dell'approvazione del piano degli interventi lettera "e" all'esame del Dipartimento di Protezione Civile.

In tal modo, fatti salvi gli opportuni conguagli tra le stime inizialmente proposte e quelle verificate secondo le indicazioni dell'OCDPC 932/2023, si potrà procedere ad una più rapida erogazione dei ristori.

Ciò premesso, le finalità delle Ordinanze in oggetto sono quelle di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

In linea generale, a norma dell'articolo 1, comma 448, della L. 234/2021, alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse si provvede con apposite ordinanze del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima. In questo senso l'OCDPC n. 1011/2023, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 152 del 01 luglio 2023 rappresenta il punto di partenza per l'attività di raccolta, integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive.

Occorre ribadire, altresì, che la ratio sottesa alle suddette Ordinanze è permettere ai soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che hanno visto le proprie abitazioni o le loro sedi danneggiate dall'alluvione del 15 settembre 2022, di rientrarvi quanto prima, dopo aver eseguito le opere necessarie a restituire l'agibilità agli immobili in cui risiedevano od operavano, fatta salva la necessità di interventi di delocalizzazione.

Al fine di accelerare l'attività di ricognizione dei danni subiti da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, nonché la successiva quantificazione, concessione ed erogazione dei relativi contributi, è necessario provvedere all'immediato avvio delle attività di raccolta delle istruttorie di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018, nel rispetto dei criteri e con le procedure stabilite dall' OCDPC n. 932/2022.

Nell'OCDPC n. 932/2022 sono presenti gli allegati B e C per la rilevazione dei danni subiti, utilizzati per la quantificazione delle spese complessive da sostenere, al netto delle coperture assicurative, per ripristinare, rispettivamente, le abitazioni e le sedi delle imprese.

I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare apposita istanza al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, utilizzando il modulo DC/P in allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo allegato B.3.1.

Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni da un edificio residenziale dovrà, altresì, essere allegata perizia asseverata dal professionista incaricato, da redigersi utilizzando il modulo in allegato B.3.4.

Le amministrazioni comunali provvederanno alla relativa istruttoria, all'esito della quale determineranno i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo. A seguito del completamento dell'istruttoria i Comuni interessati trasmetteranno al Commissario

delegato l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato SCB1/SCB2.

Alla determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio, abitativo ed ai beni mobili provvederà il Commissario delegato, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili a norma dell'OCDPC n. 932/2022.

Alla disciplina delle fasi del processo finalizzato alla determinazione e concessione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, invece, provvederà la Direzione Attività produttive e imprese della Regione Marche.

In conclusione *“alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subito dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio”* di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 1/2018, anche attraverso *“misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale”* di cui alla successiva lettera f) si provvede a norma delle disposizioni operative stabilite dall' OCDPC n. 932/2022 che si intende interamente accolta e recepita, unitamente ad allegati e tabelle riepilogative che ne costituiscono parte integrante.

#### **1) CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

Il Commissario delegato provvede all'immediato avvio delle attività di raccolta, integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 1/2018, nel rispetto delle procedure, dei criteri e dei massimali previsti dall'OCDPC N. 932/2022, avvalendosi dei soggetti attuatori. Tali attività sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla suindicata ordinanza, e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C. Alla conclusione delle attività di cui all'articolo 2 dell'OCDPC N. 1011/2023, il Commissario delegato, con proprio provvedimento, individua gli aventi diritto al riconoscimento dei contributi, quantificandone l'importo e provvedendo all'erogazione, nel limite delle risorse di cui all'articolo 12-bis del D.L. n. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 6/2023.

#### **2) RAPPORTO TRA L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI (ART. 2 OCDPC n. 1011/2023 ED IL RISTORO DI € 5.000 PER I PRIVATI**

I Comuni hanno il compito di accertare che i danni ammissibili a contributo non siano già stati oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 448 della L. n. 234/2021, alla determinazione e concessione dei contributi in favore di soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili si provvede *“al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, lettera c)”* del D. Lgs. n. 1/2018.

### **3) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME ALLE IMPRESE**

Per la disciplina, determinazione ed erogazione dei contributi per danni occorsi alle attività economiche e produttive provvederà il SOGGETTO ATTUATORE EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2022 – ATTIVITA' PRODUTTIVE della Regione Marche.

Nei prossimi giorni potranno infine essere programmati su richiesta di più soggetti attuatori incontri da remoto a cui saranno invitati a partecipare i funzionari dei vari Uffici coinvolti nelle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati.

### **ALLEGATI**

- OCDPC n. 932/2022
- Allegato B – 1. Procedura domande privati
- Allegato B – 2.1 Tabelle di sintesi per Regione richieste privati
- Allegato B – 2.2 Tabelle di sintesi per Regione richieste privati e imprese
- Allegato B – 2.3 Tabelle di sintesi per Comune richieste privati
- Allegato B – 3 domanda di contributo
- Allegato B – 3.1 dichiarazione sostitutiva
- Allegato B – 3.2 Delega dei comproprietari
- Allegato B – 3.3 Delega dei condomini
- Allegato B – 3.4 Perizia asseverata
- Allegato B – 3.5 Rendicontazione spese sostenute beni immobili
- OCDPC N. 1011/2023